

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3067

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa della deputata **ROSTELLATO**

Modifica all'articolo 3 della legge 15 gennaio 1991, n. 30, in materia di tenuta dei libri genealogici e dei registri anagrafici delle razze animali di interesse zootecnico

Presentata il 23 aprile 2015

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge si pone l'obiettivo di eliminare le distorsioni della concorrenza che derivano dall'articolo 3 della legge 15 gennaio 1991, n. 30, recante « Disciplina della riproduzione animale ».

La norma in esame prevede che « I controlli delle attitudini produttive sono svolti, per ogni specie, razza o altro tipo genetico, dall'Associazione italiana allevatori (AIA) in conformità ad appositi disciplinari mediante l'Ufficio centrale dei controlli ed i propri uffici provinciali ».

Tale distorsione è stata evidenziata dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato in ben due segnalazioni: n. AS1036 del 28 marzo 2013 e n. AS670 del 10 marzo 2010.

In particolare, nella nota n. AS670 viene evidenziato come la legge n. 30 del 1991, mentre assegna in via di principio

alle associazioni di allevatori il compito di istituire e tenere i libri genealogici, affida solo ed esclusivamente all'AIA lo svolgimento dei controlli funzionali — ovvero i *test* di determinazione della qualità genetica o della resa del bestiame — assicurando a tale associazione una gestione accentrata e unitaria dell'attività relativa al miglioramento genetico del bestiame.

Tale riconoscimento esclusivo all'AIA della competenza in merito ai controlli sulle attitudini produttive degli animali, esclude di fatto dallo svolgimento di tali controlli le altre associazioni di allevatori, attribuendo alla stessa ingiustificati vantaggi concorrenziali in favore delle imprese associate all'AIA, a danno degli allevatori non iscritti all'Associazione.

Tali vantaggi possono tradursi, in particolare, nell'individuazione di canali distributivi e commerciali privilegiati per i

prodotti agroalimentari degli iscritti all'AIA.

La restrizione appare ancora più evidente se si considera che l'AIA svolge ulteriori servizi in favore degli iscritti attraverso la creazione di marchi « a ombrello » che promuovono più prodotti della filiera agroalimentare nazionale, quali la carne, il latte e i suoi derivati e altro.

Inoltre, la norma nazionale presenta elementi di discontinuità rispetto alla disciplina dell'Unione europea, in quanto la stessa impedisce che una costituenda associazione di allevatori, che voglia tenere o istituire i libri genealogici possa svolgere la funzione richiesta dalla normativa europea per il riconoscimento pubblico di tali organismi, cioè essere in grado di svolgere i relativi controlli necessari alla tenuta dei libri genealogici.

Al riguardo, come anche evidenziato dalla citata segnalazione dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, la decisione della Commissione europea del 27 aprile 1984 prevede che gli Stati membri devono concedere il riconoscimento ufficiale a qualsiasi organizzazione o associazione di allevatori che tiene o istituisce libri genealogici, purché dotata di determinati requisiti, quali in particolare la capacità di esercitare i controlli necessari alla tenuta delle genealogie e la disponibilità di un patrimonio zootecnico adeguato per la realizzazione del proprio programma di miglioramento o per assicurare la conservazione della razza qualora ciò sia ritenuto necessario.

A livello internazionale, peraltro, anche laddove gli Stati hanno regolamentato la materia, le strutture di controllo generalmente autodeterminano i modelli organizzativi, senza che sia prefigurabile un'assegnazione in esclusiva delle attività.

Si ritiene, pertanto, che la preclusione allo svolgimento dei controlli di cui all'articolo 3, comma 2, della legge n. 30 del 1991, per le associazioni di allevatori che tengono o istituiscono i libri genealogici diverse dall'AIA non sia giustificata dalle esigenze di carattere generale di garantire

alla pubblica amministrazione di interagire con operatori qualificati in grado di svolgere controlli accurati e, contestualmente, di garantire un'offerta di prodotti rispondenti a *standard* qualitativi adeguati.

L'individuazione degli operatori dovrebbe fondarsi su criteri di selezione adottati ai sensi del comma 1 dell'articolo 3 della stessa legge n. 30 del 1991, che prevede che « I libri genealogici sono istituiti, previa approvazione del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, dalle associazioni nazionali di allevatori di specie o di razza, dotate di personalità giuridica ed in possesso dei requisiti stabiliti con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste. Detti libri genealogici sono tenuti dalle menzionate associazioni sulla base di appositi disciplinari approvati anch'essi con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste (...) ».

Quindi, stando alla norma, l'individuazione degli operatori dovrebbe basarsi esclusivamente sull'accertamento del possesso di requisiti di professionalità e di specifiche capacità tecniche. Coerentemente con la disciplina dell'Unione europea, e in ragione del crescente ruolo che la qualità dell'attività zootecnica ha assunto nella competizione tra allevatori, dando seguito al parere dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, la presente proposta di legge prevede una revisione della normativa in materia di controlli sulle attitudini produttive del bestiame al fine di garantire le condizioni di accesso a tali attività anche ad altre associazioni di allevatori munite di requisiti di qualificazione oggettivamente accertati, aumentando così anche le possibilità di scelta associativa, tecnica ed economica delle imprese zootecniche, nonché favorendo il pieno svolgimento del confronto concorrenziale tra allevatori a vantaggio esclusivi degli utenti.

La presente proposta di legge si compone di un solo articolo che sostituisce il comma 2 dell'articolo 3 della legge n. 30 del 1991.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. Il comma 2 dell'articolo 3 della legge 15 gennaio 1991, n. 30, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«2. I controlli delle attitudini produttive sono svolti, per ogni specie, razza o altro tipo genetico, dalle associazioni nazionali di allevatori che ne fanno richiesta, dotate di personalità giuridica e in possesso dei requisiti stabiliti con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, in conformità ad appositi disciplinari stabiliti con decreto del medesimo Ministro. Tali associazioni detengono i registri anagrafici delle razze delle specie bovina ed equina, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *b*), e i libri genealogici di specie e razze, effettuando anche le relative valutazioni genetiche. I registri anagrafici delle razze delle specie ovina, caprina e suina, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *b*), sono tenuti dalle associazioni nazionali di allevatori che gestiscono i libri genealogici delle specie medesime. I disciplinari, i registri anagrafici e i libri genealogici sono sottoposti alla preventiva approvazione del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali.».

€ 1,00



17PDL0031380